

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTONI

Nella seduta del 28/02/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Il cliente, tramite proprio legale, ha chiesto il rimborso della somma complessiva di euro 2.503,03, a titolo di commissioni finanziarie, commissioni d'agenzia e premio assicurativo non maturati in seguito all'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 02/12/2009.

Ha, inoltre, lamentato l'applicazione di tassi usurari al contratto in controversia e ne ha chiesto il rimborso per un importo pari ad euro 3.272,96. Infine, ha chiesto il rimborso degli interessi maturati dal giorno della messa in mora, nonché la refusione delle spese legali quantificate in euro 800,00.

Con le controdeduzioni, l'intermediario ha dichiarato di essere disponibile a rimborsare al cliente l'importo di euro 976,20; ha, inoltre, riferito di essere stato incaricato dalla compagnia di assicurazione di rimborsare l'importo di euro 541,80.

In merito alla doglianza circa l'usura degli interessi applicati, la resistente ha sottolineato che il tasso da raffrontare era il TEG e non il TAEG e che, in ogni caso, tale doglianza era priva di fondamento.

Ha, quindi, chiesto al Collegio di rigettare ogni pretesa ulteriore rispetto a quanto si era reso disposto a ristorare.

## DIRITTO

Il Collegio ricorda che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura delle riportate voci di costo, tenuto conto che alla dichiarata disponibilità dell'intermediario di rimborsare alcune somme non ha fatto seguito alcun versamento, il Collegio ritiene che le istanze della parte ricorrente debbano essere accolte sulla base del seguente prospetto:

Simulazione calcoli pro rata temporis	Ricorso n.	430892/16			
Voci di costo	Importo corrisposto al momento della stipula	commissioni pro quota rate complessive n.	retrocessione dovuta in misura proporzionale sulla base delle rate residue	importo rimborsato	differenza rimasta a carico del ricorrente
		120	120 - 62 = 57		
Commissioni intermediario mutuante	1.875,16	15,63	890,70	114,00	776,70
Assicurazione vita	1.384,32	11,54	657,55	0,00	657,55
<b>Totale</b>			1.548,25	114,00	1.434,25

Per quanto riguarda, invece, la questione relativa all'usura, il Collegio rileva che, secondo le Istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del TEG del 2006, applicabili al contratto in questione, stabiliscono che le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso, se certificate da apposita polizza.

Nel caso di specie, la parte ricorrente ha contestato l'asserita usura originaria del contratto generata dalla mancata inclusione dei costi assicurativi con conseguente superamento del tasso soglia. Ora, considerato quanto stabilito dalla disciplina sopra menzionata e rilevato che l'intermediario ha presentato il contratto di assicurazione in questione, il Collegio, tenuto anche conto che la richiesta restitutoria della parte ricorrente non è supportata da alcuna prova, respinge l'istanza.

Infine, è accolta la domanda circa il rimborso degli interessi legali maturati dal reclamo al saldo, mentre non può trovare accoglimento la domanda di refusione delle spese legali, considerata la natura seriale del ricorso e la mancata prova, da parte del ricorrente, dell'effettivo sostenimento delle stesse.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.434,25, oltre a interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA